PER

L'INTENDENZA GENERALE DELLA REAL MARINA

NELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA.

INDICE.

§. 1. Suggetto della contesa - Fatti anteriori alla istituzione del presente giudizio.

Trovavasi quartier-mastro del corpo telegrafico Raffaele Cipullo l'anno 1822. Egli nel morire rimase un *deficit* per gli anni antecedenti di duc. 1328. 46.

Di questo disgustoso avvenimento ne prese il governo rigorosa indagine per modo, che fu rimesso lo affare per le vie amministrative alla disamina del Consiglio supremo di marina unico giud.ce competente della materia. Cotesto magistrato riconobbe effettivamente l'irregolare condotta del defunto Cipullo, e nel mentre stesso dichiarò responsabili della rea amministrazione gli uffiziali superiori amministrativi. Fu base alla dichiarazione il disposto evidente delle leggi e delle Reali ordinanze regolatrici di quella Dipendenza, le quali vietano precisamente al quartier-mastro telegrafico di toccar danaro Regio invece delle sole carte contabili del proprio uffizio.

Le deliberazioni del Consiglio supremo presieduto in quel tempo da S. A. R. il principe di Capua furono approvate da S. M. il Re (N. S.), e per lo eseguimento delle stesse l'intendente generale fece la ripartizione delle rispettive taugenti, al pagamento delle quali i componenti dell'amministrazione dovevano soggiacere: ripartizione anche superiormente approvata. Gl'impiegati dichiarati responsabili e perciò tenuti al risarcimento furono: i signori maresciallo Giovanni Marchetti inten-

dente generale, il colonello controloro Luigi Frigeri, il direttore del servizio telegrafico colonnello Giuseppe Kalefati, ed il commessario addetto al servizio medesimo Niccola Attanasio. La quota di carico pel generale Marchetti fu liquidata in duc. 492. 25. Di questa somma ora è controversia cogli eredi di costui, giacchè per quelle ricadute a peso degli altri non è più disputa, avendole tutti soddisfatte prestando esecuzione piena alla deliberazione del Consiglio roborata dal Regio assenso.

Il generale Marchetti trapassò prima ancora di potere adempiere alla sua parte di debito: egli è rappresentato da' signori Miceli suoi eredi, i quali con tal carattere àn conteso davanti ai Tribunali di merito, ognor pendenti, ed ora con la stessa qualità sono ricorrenti in Corte Suprema.

Non meno il Tribunal civile con sentenza del giorno 8 di luglio 1833, che la G. C. con decisione del 13 agosto 1835 àn sempre da un canto accolto la domanda della Real Marina, e dall' altro rigettato le eccezioni de' convenuti.

Per procedere con ordine è d'uopo però che si abbiano sotto gli sguardi, nommeno la decisione impugnata che la sentenza de' primi giudici, il di cui ragionamento da' secondi fu ritenuto.

§. 2. Sentenza del Tribunal civile.

Quistioni. È giustificata la domanda avanzata dall' intendenza generale della Real Marina contro gli eredi del maresciallo Marchetti?

Che per le spese?

» Considerando che il Consiglio di Marina incari-
» cato dell' esame e verifica della gestione tenuta dal
» quartier-mastro del corpo telegrafico D. Raffaele Ci-
» pullo trovò un *deficit* nell' amministrazione di lui, e

» ne dichiarò responsabili i funzionari militari ed am-
» ministrativi che a quell' epoca erano in carica.

» Considerando che questa deliberazione venne ap-
» provata da S. E. il ministro della Guerra e Marina
» con ministeriale de' 13 settembre 1830.

» Considerando che le deliberazioni del Consiglio
» di Marina in ordine a'vari oggetti di quella, de'quali
» è incaricato divengono esecutive dopo l' approvazione
» del ministro di Guerra e Marina in conformità del-
» l'art. 45 del regolamento per lo Consiglio di Mari-
» na, approvato da S. M. con real decreto del dì pri-
» mo ottobre 1818.

» Considerando che fra gl' impiegati dichiarati re-
» sponsabili eravi l' intendente generale D. Giovanni
» Marchetti, come risulta dalla ministeriale del dì 8
» novembre 1830, e che la quota per la quale era
» responsabile il detto Marchetti era in duc. 492. 25
» come risulta dal certificato rilasciato dall' intendente
» generale della Real Marina in data de'31 luglio 1832.

» Considerando che questi documenti costituiscono
» un titolo irrefragabile di credito a favore della Real
» Marina in forza del quale possono bene condannarsi
» gli eredi del defunto D. Giovanni Marchetti al paga-
» mento di duc. 492. 25.

» Considerando che quanto si deduce dai convenuti
» signori Miceli rispetto alla necessità di rivedere il con-
» to della gestione di Cipullo, ed alla responsabilità de-
» gli impiegati amministrativi della Real Marina in-
» contra resistenza nella deliberazione del Consiglio di
» Marina già approvata, che è il titolo in forza del qua-
» le agisce la Real Marina.

» Considerando che per effetto del di loro soccom-
» bimento devono i sig. Miceli esser condannati al rim-
» borso delle spese.

» Il Tribunale in continuazione dell'udienza del pri-

» mo dell' andante mese pronunziando diffinitivamente
» sulle uniformi orali conclusioni del P. M. e spiegan-
» do le riserbate provvidenze, fa dritto alla dimanda del-
» l' intendenza generale della Real Marina, e condanna
» D. Giuseppe D. Giacomo, e D. Domenico Miceli pa-
» dre e figli a pagare ciascuno personalmente per la
» rata, ed ipotecariamente per l' intero a favore della
» Real Marina duc. 492. 25 insieme co' corrispondenti
» interessi legali a contare dal giorno 13 febbraio dello
» scorso anno 1832 fino al dì dell' effettivo pagamento
» alla ragione del 5 per 100. Li condanna pure nelle
» spese del giudizio.

§. 3. Decisione della G. C. civile.

Quistioni - Il titolo di credito dello attore originario è ben dimostrato nella liquidazione del conto esibito?
Che per le spese?

» Attesocchè il real corpo di Marina fu dichiara-
» to creditore del fu generale Marchetti per la respon-
» sabilità della sua persona in affare di servizio, insie-
» me con altri uffiziali dello stesso corpo.

» Che la liquidazione della somma per cui fu re-
» sponsabile della rata, cioè di suo carico risulta dal
» conto superiormente approvato con tutte le forme di
» quella pubblica amministrazione anche per lo ratizzo
» succennato.

» Attesocchè sebbene amministrativamente il real
» corpo creditore non abbia potuto essere sodisfatto co-
» me dagli altri uffiziali di servizio, pure dovendosi di-
» rigere contro gli eredi del defunto Marchetti per le
» vie ordinarie de' giudizi, secondo l' avviso ancora de'
» magistrati revisori de' conti, non è perciò che obbli-
» gato fosse di far ripetere per la quota di Marchetti la
» discussione dell'intero conto superiormente disaminato.

» Che da questo conto la porzione del credito avreb-
» be potuto vacillare presso il potere ordinario se le-
» gali eccezioni di omissioni e di errori, ed altre qual-
» sivogliono si fossero opposte da' convenuti.

» Che un conto di simil fatta dev' essere comuni-
» cato agli eredi del defunto, e dove ciò non fosse av-
» venuto gli eredi sudetti amministrativamente cerzio-
» rati di questo conto avrebbero potuto anche ne' primi
» atti della causa dimandarne formale comunicazione.

» Che solo in astratto opponendosi il mancamento
» di una nuova integrale discussione giudiziaria si fa
» conoscere che in fondo nulla si puol dire al proposi-
» to, e la discussione diviene inutile quando il credi-
» to è liquido nella posizione di amministrativa re-
» sponsabilità, giudicata, e ritenuta da quel potere So-
» vrano di cui non è lecito censurare le definizioni e
» le determinazioni tendenti al fine di regolare l'anda-
» mento giusto del servizio, e colpire gli amministra-
» tori ed altri uffiziali che per carica sono responsabili
» degli effetti dell' amministratore del corpo stesso.

» Adottando inoltre anche i motivi de' primi giudici.

» Veduto i' articolo 222 delle leggi di procedura
» civile.

Per tali motivi.

» La G. C. civile ammette opponenti D. Giacomo,
» D. Giuseppe, e D. Domenico Miceli contro la deci-
» sione di congedo del 12 luglio corrente anno, e
» pronunziando diffinitivamente sulle opposizioni, e sul-
» l' appello de' medesimi prodotto contro la sentenza del
» Tribunale civile di Napoli degli 8 luglio 1833 rigetta
» le opposizioni e l' appello da' medesimi prodotti contro
» la sentenza del Tribunale civile di Napoli degli 8 lu-
» glio 1833 ed ordina che la opposta decisione, e l' ap-
» pellata sentenza si eseguono. Li condanna nelle spese.

Contro di questa decisione pende ricorso nella Corte Suprema di giustizia. Questo ricorso però mostra tutta la industria dell' avvocato che lo sostiene, il quale ridotto a pugnare in un campo troppo stretto ed infausto per lui, cioè a dire ne' termini prefiniti dalla contestazione giudiziaria, circoscritta tra le dimande e le eccezioni, ed in conformità della quale giudicar doveva la G. C., tenta ora impresa difficile anzi impossibile, vale a dire, di creare in Corte Suprema una contestazione novella ed un fatto diverso dal concordato. Egli coll' aiuto di deduzioni non fatte, di eccezioni non proposte, di ragioni non discusse, rimprovera alla G. C. que' vizi e que' mancamenti de' quali non si è macchiata, e ne' quali per avventura avrebbe forse potuto incorrere se in opposizione de' fatti riconosciuti avesse giudicato della causa. Ad oggetto quindi di dar certa forma e confini impreteribili alla disamina di Corte Suprema, riferiremo qui per tenore tutto ciò che dedussero i ricorrenti nel corso del giudizio ventilato davanti a' giudici del merito.

§. 4. Deduzione de' signori Miceli nel giudizio di merito.

La Real Marina siccome abbiamo avuto agio di avvertire nel principio del presente lavoro, domandava contro gli eredi del generale Marchetti il pagamento di ducati 492. 25, assumendo come titolo irrefragabile di credito la deliberazione del Consiglio supremo di Marina Sovranamente approvata, mediante la quale fu dichiarata la responsabilità degli uffiziali amministrativi, ed obbligati costoro a rimborsare il *deficit* del Cipullo in proporzione de' rispettivi averi.

I convenuti Miceli nel lungo contendere durato per oltre a tre anni, preparato con molte sentenze istruttorie del Tribunale, non intimarono che tre atti di difesa senza verun titolo, o documento: il primo del 24 aprile

1832, il secondo del 7 giugno dello stesso anno, ed il terzo del 9 luglio 1834.

Il primo è del tenor seguente: » Manca l' incar-
» tamento relativo al conto ed al debito di Cipullo. Il
» decreto del 17 ottobre 1815 non prescrive la respon-
» sabilità dell' Intendente generale che non forma parte
» del consiglio di amministrazione giusta l' articolo 107:
» che questo non era responsabile del fatto del quartier-
» mastro che è nominato dal ministro ed esercita una
» gestione indipendente dal consiglio.

Col secondo atto dedusse il patrocinatore di Miceli:
» che il Tribunale non poteva avere ragione alcuna
» delle ministeriali comunicate: *che le medesime ap-*
» *poggiavano le ragioni de' signori Miceli*, *i quali non*
» *erano stati intesi*, e non potevano essere giudicati
» che nelle forme ordinarie, *e perciò il Ministro colla*
» *ministeriale del 20 novembre 1830 ordinò notificarsi*
» *legalmente gli eredi del maresciallo Marchetti signo-*
» *ri Miceli: che dalla ministeriale* del 13 settembre
» 1830 appariva una promessa fatta dall' attuale Inten-
» dente generale della Real Marina congiunto del Ci-
» pullo, e perciò essere giusto che il Tribunale abbia
» presente l' incartamento compilato all' uopo: che quante
» volte vi fusse responsabilità degli altri funzionari *do-*
» *vrebbe la Real Marina discutere prima il debitore prin-*
» *cipale sig. Cipullo.* Che le ordinanze non obbligano
» que'militari, e che trapassato il Marchetti, gli eredi
» han dritto di essere giudicati colle leggi comuni del
» Regno: che le ministeriali del Ministro di Guerra
» e Marina, e le decisioni del Consiglio di Marina non
» hanno forza di legge, o giudicato: che le ministe-
» riali neppure definiscono la quantità, e dispongono
» che siano i signori Miceli legalmente notificati.

Col terzo atto infine si espressero a questo modo.

» che riteneva (è il patrocinatore che parla) i due atti
» a lui intimati (cioè quelli della Real Marina) massi-
» mamente dell' assoluta deficienza di pruova del preteso
» credito della Real Marina che solo si appoggia sul certi-
» ficato de'suoi rappresentanti: che il Tribunale ritenen-
» do i titoli prodotti dalla Real Marina come documenti
» irrefragabili del suo preteso credito ha rovesciato i car-
» dini della giustizia giudiziaria concedendo all' attore
» di stabilire la sua azione sopra documenti da essi for-
» mati senza l' intervento ed intelligenza de' convenuti:
» che i certificati, e i conti della Real Marina non
» hanno privilegio per considerarsi come documenti au-
» tentici da valere in sostegno del suo assunto, su di
» che si deferì al ragionamento contenuto nel sudetto
» atto del 17 giugno 1833.

Dal complesso di queste difese non si rileva affatto di avere i signori Miceli opposto che altre leggi, e non le ordinanze Reali avessero dovuto decidere della responsabilità del Marchetti: non s' incontra neppure un sol motto relativamente all' assolutoria che dicesi ricevuta dalla G. C. de' conti: non si ascolta alcun lamento relativo ad errore, omissioni, o soperchianze avvenute nella disamina del *deficit* discusso dal supremo Consiglio. Ma invece i signori Miceli ritenevano le ministeriali di S. E. il Ministro di Guerra e Marina dalle quali traevano anche argomenti di favore: difficoltavano il potere del Consiglio, ma non ne negavano l'autorità sino al segno di riconoscere valido il deciso, ma ne' termini di fideiussione: da ultimo non adducevano veruna difesa solida sopra la intrinseca ingiustizia della deliberazione, nè alcun documento comunicavano, il quale almeno raccomandasse la loro ripugnanza. Laonde la G. C. civile doveva discutere la forza e la efficacia della deliberazione del Consiglio, che ambe le parti

accreditavano e discreditavano, commendavano e criticavano a seconda dei desideri e del vario interesse che prendevano nella causa.

Premesse queste avvertenze di fatto, passiamo alla confutazione del ricorso, a compier la quale dimostreremo i seguenti punti.

I. Che nella causa attuale non vi è luogo a censura della Corte Suprema.

II. Che i signori Miceli come eredi del generale Marchetti sono passibili delle obbligazioni del loro autore, costituite ne' modi, alla osservanza dei quali, se egli stesso vivesse, non avrebbe potuto rifiutarsi per ragion di carica.

III. Che per la colpa da lui commessa nell' esercizio delle sue funzioni, l'intendente generale era tenuto a risarcire il governo del danno patito pel fatto suo proprio.

IV. Che il Consiglio supremo di Marina è il giudice unico chiamato a decidere di tali controversie, e perciò le sue delibrazioni sono valevolissimi titoli esecutivi, qualora sieno state approvate dal Re (N. S.) o in suo nome dal Ministro.

CAPO I.

Disamina in linea di Corte Suprema del ricorso de' sig. Miceli.

§. 5. Inutilità di coteste dispute nel caso attuale.

Tutte le dispute che si fanno in Corte Suprema e le altre che si son fatte davanti a' giudici del merito, tornano meramente frustranee, atteso il punto e valutate le condizioni nelle quali si trovano costituite.

Le deliberazioni del Consiglio di Marina per essere

esecutive non di altro abbisognano che dell' approvazione Sovrana, o invece di quella del Ministro di Marina secondo che letteralmente vien disposto dall' art. 45 che riporteremo più basso per disteso. Quell'articolo per norma generale dichiara che quando le deliberazioni fatte dal Consiglio, sono approvate dal Re, o in suo nome dal Ministro ànno piena e pronta esecuzione ed effetto. Nel caso nostro le deliberazioni del Consiglio e quindi la pronunziata responsabilità sono state approvate dal Ministro di Guerra e Marina, il che suona di essere state approvate dal Re direttamente. E perciò, se desse sieno state regolarmente rendute, se bisognava sentire le parti, se raccolgono il suffragio della giustizia comune, se in fine alcun vizio si possa loro rimproverare, non sono più dispute o indagini proprie de'Tribunali ordinarî, ma sono rimedî da tentare in forma amministrativa implorando dalla clemenza di S. M. i consueti tratti di benigna considerazione. Invero se si volesse deferire per poco alle pretensioni de' ricorrenti, la Corte Suprema dovrebbe riesaminare la disputa già esaminata dal Consiglio di Marina, e portando per avventura un avviso diverso, ritenere non più come titolo costituito, certo, ed indispensabile la deliberazione del Consiglio, ma sibbene doversi procedere alla creazione di un nuovo titolo ne' modi di legge. E ciò facendo evidentemente censurerebbe non già la decisione della G. C. civile, ma il fatto del Principe, il quale non avrebbe dovuto approvare ciò che di fatto e pienamente à approvato: in altri termini, per vincere i signori Miceli e vedere annullata la decisione, la Corte Suprema non dovrà riprovare la decisione per manifesta violazione di legge, ma dovrà cominciare per porre in censura l'approvazione del Re rispettata dalla G. C. civile, e da' primi giudici appunto perchè lo stesso Sovrano aveva imposto che dopo la sua approvazione, o del suo Ministro di Marina, non è lecito di rinvenire sul de-

ciso, ma che per contrario le deliberazioni del Consiglio si rendono esecutive ed ànno il loro effetto appena che sieno ravvivate dal Regio assenso. Dunque non versiamo più nel giudizio di cognizione, ma in quello di mera esecuzione di un titolo già divenuto irrefragabile mediante l'assenso Regio: titolo che non più soggiace ad alcuna eccezione sostanziale dopo la sanzione Sovrana che lo dichiara esecutivo: titolo che non deve costituirsi ne' modi di legge comune, ma che si è già costituito nelle forme di una legge speciale.

A somiglianza della nostra causa pari disposizioni s'incontrano nelle leggi del 1817 non meno sul contenzioso amministrativo, che sul modo di procedere davanti a quella magistratura eccezionale. Quando si è costituito il titolo dopo l'approvazione Sovrana, data ad una sentenza, o ad una decisione, o ad un parere di un magistrato, o di un consesso qualunque non si va ai Tribunali ordinari che per la mera esecuzione di quel titolo. Per la Real Marina è piaciuto a S. M. di stabilire un magistrato ecccezionale nel Consiglio di quel ramo: à voluto che questo pronunziasse il suo giudizio in tutti gli affari pe' quali procedesse, o per missione definita, o per interrogazione del Ministro: à imposto infine che coteste pronunziazioni diventassero esecutive e sortissero il loro effetto, tostoche o egli (il Re), o il suo Ministro le avesse approvate. Se tutto questo si è verificato nella causa attuale, tace la legge e si resta il magistrato dal porre mano ed abbandonarsi ad una critica licenziosa delle operazioni già consumate dal Supremo imperante ne' modi e nelle forme da altra legge prescritte e definite.

§. 6. Applicazione di tali principî alla quistione presente.

Queste massime precisamente à serbate illese la G. C. civile. Essa ritenendo le considerazioni de' primi giudici à prestata esecuzione, e non à violato l'articolo 45 delle Reali ordinanze. E noi aggiugniamo al proposito che se anche malamente avesse interpetrato questo articolo, nè anche vi sarebbe luogo ad annullamento ne' termini di censura di Corte Suprema. Le manifeste e dirette violazioni della legge aprono l'adito al ricorso, e sollecitano l'annullamento. Ma quando i giudici del merito senza contravvenire al testo letterale della legge, l'abbiano per avventura male applicato interpretandolo erroneamente, della loro interpretazione non vi è ricorso o censura, per lo principio che non si è contraffatto alla legge, ma salvate le parole della medesima, si è mal giudicato. In somma il convincimento del magistrato dipendente da conseguenze inesatte, ma inferite da un testo non violato evidentemente e di dubbia intelligenza, si sottrae alla emenda della Corte regolatrice.

Non incresca a questo proposito ascoltare i magistrali insegnamenti dell' illustre Merlin (1). *La quistione non è dunque di sapere se l'arresto attaccato viola* DIRETTAMENTE *l' art. 899 del codice civile (la negativa su tal proposito è evidente ed ancor confessata) ma di sapere se lo violi* INDIRETTAMENTE *, se sembrando di rispettarlo non vi porti un attentato reale.*

Questa quistione è subordinata ad un altra assai più generale e che è tanto più importante in quanto che può presentarsi frequentemente : è quella di sapere se un arresto è soggetto a cassazione perciò solo che per eludere una legge porta una decisione erronea sul punto dal quale dipende la sua applicazione.

---

(1) Repertorio vol. 32 ediz. di Bruxelles parola sostituzione fedecommessaria, sezione 8. pag. 153 in fine, e 157.

Per istabilire se un tale arresto è soggetto a cassazione nè più nè meno che se decidesse direttamente contro la legge , si può invocare un testo celebre del diritto Romano : Contra legem facit qui id facit quod lex prohibet ; in fraudem vero , qui salvis verbis legis sententiam ejus circumvenit. *Sono i termini della legge XXIX* ff. legibus

Nondimeno vi è una distinzione a fare e noi ne troviamo il principio nella L. 1. §. II. D. quae sententiae sine appellatione rescindantur.

Questa legge comincia per istabilire che le sentenze rendute contro le ordinanze del Sovrano sono nulle di pieno dritto ; che non è necessario di appellarne , e che si può eccependo la loro nullità per questo capo far giudicare di nuovo le liti sulle quali han pronunziato : Ita cum contra sacras constitutiones iudicatur appellationis necessitas remittitur ; *disposizione che non è ricevuta letteralmente ne' nostri costumi ma di cui abbiam conservato lo spirito , in quanto che fra noi il ricorso in cassazione fra certo termine è sostituito all' eccezion di nullità che presso i Romani poteva essere proposta in ogni tempo.*

La legge dimanda in seguito che deve intendersi per giudicatura contro le ordinanze del Sovrano, e risponde che vi è violazione della ordinanza del Sovrano, quando il giudice ha errato pronunziando non sull' applicazione dell' ordinanza alla parte litigante, ma sulla disposizione dell' ordinanza stessa ; contra constitutiones autem iudicatur , cum de iure constitutionis non de iure litigatoris pronuntiatur. *Ed essa ne dà questo esempio (qui egli reca le parole della L. 1. §. II.* del ff. quae sententiae sine appellatione rescindantur ; *quindi seguita a dire così). Da ciò la conseguenza la quale è consecrata da una folla di arresti della Corte, che la cassazione non può colpire una decisione in ultima istanza che lasciando intatta la disposizione della legge*

invocata nella quistione sulla quale statuisce, non fa che dichiararla inapplicabile a questa quistione.

Vi è nondimeno su tal proposito a fare una suddistinzione: può avvenire in effetti che dichiarando questa legge inapplicabile a tale quistione la decisione in ultima istanza non pronunzia che su di un punto di fatto; ma può avvenire ancora che non pervenga a rimuovere l'applicazione della legge a tal quistione, se non per un error di dritto.

Nel primo caso è chiuso l'adito alla cassazione perchè le quistioni di fatto sono fuori de' limiti della vostra competenza.

Nel secondo caso bisogna ancora distinguere. O errando sul dritto la decisione in ultima istanza ha formalmente violato, sia una disposizione qualunque dalla legge che ha dichiarato inapplicabile alla specie, sia la disposizione di ogni altra legge, o non ha offeso che de' principi in vero generalmente riconosciuti ma non rivestiti dalla sanzione del legislatore.

Nella prima ipotesi la via della cassazione è evidentemente aperta, poichè precisamente a reprimere le contravvenzioni espresse dalle leggi la Corte di cassazione è chiamata dall' articolo 65 della costituzione del 22 frimaio anno VIII.

NELLA SECONDA NON VI È CHE UN MAL GIUDICATO, E PER CONSEGUENZA NESSUNA POSSIBILITÀ DI CASSARE LA DECISIONE CHE HA ERRATO SU' I PRINCIPÌ. ORA NIENTE DI PIU' FACILE CHE D'APPREZZARE L'APERTURA DI CASSAZIONE CHE VI È PROPOSTA DA' RICORRENTI.
Sembra che il MERLIN conchiudesse per noi la sua teorica. La G. C. civile lungi dal violare à serbata la legge; e se anche avesse errato, l'errore sarebbe nel suo giudizio e quindi nissun mezzo per censurarla. Ma dipoi dessa à ben giudicato sì come mostreremo nelle seguenti trattazioni.

CAPO II.

Obblighi dei signori Miceli eredi di Marchetti.

§. 7. **Costoro non possono eccepire ciò che lo stesso loro autore non potrebbe.**

I signori Miceli sono convenuti nella qualità ereditaria del defunto generale Marchetti. Essi dunque sotto questo punto di vista non possono ricusare, anzi debbono soggiacere alle obbligazioni contratte dal di loro autore per ragione dell'uffizio che egli sosteneva: obbligazioni che certamente si sono verificate mediante il processo dei fatti e delle operazioni amministrative del corpo al quale apparteneva, e che diventarono tutte sue proprie perchè capo supremo del medesimo.

§. 8. **Conseguenze di questi principî per la causa attuale.**

Le querele dei ricorrenti intese a mostrare i torti patiti per non essere stati presenti alla discussione del Consiglio ed alla liquidazione del *deficit* del Cipullo, alla pronunziazione delle deliberazioni, e di non essersi infine rifrugato davanti ai Tribunali ordinarì tutto lo incartamento amministrativo compilato a questo fine sono inopportune ed illegali. Scioglie il dubbio il considerare che i doveri del di loro autore dipendono dal suo uffizio, e non già da cagioni comuni: cosicchè, se ancor vivesse il generale Marchetti, non potrebbe opporre la nullità del deciso, come i suoi compagni viventi non l'apposero mai; che anzi pienamente eseguirono le condanne profferite contro di loro. Or se pe' mancamenti di carica evvi uno special modo di venire assoluto o condannato, e questo per lo appunto si è serbato contro del regio impiegato, non possono certamente coloro che lo rap-

presentano per diritto universale di successione pretendere che con procedimenti diversi e con leggi comuni la quistione si rivedesse. Imperciocchè l'assurdo sta in ciò che per colpe di ufficio prevedute da una legge speciale (quali sono le ordinanze della Real Marina), ed anteriori alla morte dello impiegato s' invocherebbero altre norme ed altri giudici diversi da quelli designati con singolari provvedimenti legislativi : in altri termini non impera la regola quando si fa luogo alla eccezione. E noi siamo precisamente in questo secondo caso; avvegnacchè gli eredi non possono volerne più di quello che , se vivesse potrebbe volere il di loro autore. Tutta questa prima parte del ricorso si fonda adunque nella dimostrazione che faremo più basso intorno alla legittimità del titolo creditorio della Real Marina ; poichè se si dimostrerà che nel modo come à proceduto il Consiglio supremo, bene e legalmente lo à fatto , ne consegue di necessità che , nè i signori Miceli dovevano essere intesi , nè il conto doveva essere riveduto.

E quì cade opportuna l'osservazione fatta dalla G. C. civile , comunque sia dessa un argomento esuberante e non diretto da lei usato , giacchè tutta la forza del ragionamento sta nella legalità del titolo : osservazione intesa a rilevare acconciamente che i signori Miceli non seppero apporre alla decisione del Consiglio di Marina ed al conto discusso veruna omissione , errore , falsità, o duplicazione di partite; vie, per le quali unicamente si apre la rivisione (1). Quindi tutta la disputa è stata veramente astratta ed erronea : astratta perchè senza alcuno aiuto di difesa speciale: erronea perchè tendente a distruggere decisioni solennemente pronunziate da un magistrato di eccezione, ne' termini della sua competenza, e purgate già da qualunque difetto dopo la Sovrana approvazione formalmente impartita.

---

(1) *Articolo 624 del rito civile.*

CAPO III.

Responsabilità del generale Marchetti.

§. 9. Disposizioni legislative intorno al corpo telegrafico.

Per conoscere e misurare la intrinseca giustizia del deciso dal supremo Consiglio di Marina è d'uopo preliminarmente discutere quali erano le attribuzioni del quartier-mastro del corpo telegrafico, quale il debito di vigilanza degli uffiziali superiori di Marina, e quale l'obbligo dell'intendente generale. A proposito di tali ricerche s'incontra innanzi tutto il Real decreto del 17 di ottobre del 1815.

Con questo decreto si organizza il corpo telegrafico. Questo vien diviso in quattro dipartimenti (1). Ciascun dipartimento tiene un consiglio di amministrazione (2). *Questi consigli* (prosegue il legislatore) (3) *dovranno assumere l'incarico degli oggetti amministrativi* *CHE RIGUARDANO TANTO IL PERSONALE, CHE IL MATERIALE DEL SERVIZIO.* Negli articoli succedenti fino al 119 si stabiliscono i pagamenti non meno per gli averi degl'impiegati, che per le *spese di grandi e piccole riparazioni*, e costantemente s'impone che i fogli di pagamento detti di *a-buon-conto* formati dai consigli dipartimentali saranno rimessi al ricevitore della provincia, il quale ne procurerà la soddisfazione per mezzo di lettere missive tratte sopra i Regi esattori residenti ne' rispettivi comuni.

Gli articoli 119 e 120 parlano appositamente del quartier-mastro del corpo, e così si esprimono: Art.

(1) *Art. 106.*
(2) *Art. 107.*
(3) *Art. 112.*

119 - *Il quartier-mastro in Napoli raccoglierà i fogli rimessi da' consigli di amministrazione , e stabilirà su di quelli lo stato preventivo de' crediti del corpo in unione delle autorità di Marina incaricate di questo ramo di servizio a norma di legge.*

Art. 120 - *Il quartier-mastro paragonerà in seguito questi fogli di A-BUON-CONTO rimessi da' consigli di amministrazione coi fogli di pagamento rimessi da' rispettivi ricevitori , e stabilirà l' effettiva ragione di credito del corpo , sempre in unione dell' autorità di Marina incaricata del corrispondente ramo di servizio.*

Da queste chiarissime disposizioni di legge speciale della materia sorge evidente il principio che il quartier-mastro non doveva toccar moneta , ma solamente ordinar carte , ricevere i fogli di riscontro , e paragonare gli *a buonconto* de'consigli di amministrazione dipartimentali co'fogli di pagamento de' rispettivi ricevitori comunali. Ciò premesso : vediamo come l' intendente generale di marina sia divenuto risponsabile del *deficit* del quartier-mastro del corpo telegrafico.

§. 10. Disposizioni delle ordinanze generali della Real Marina - Origini delle obbligazioni dell' intendente generale.

Dopo l' emanazione del decreto organico del corpo telegrafico del 17 ottobre 1815 vennero pubblicate nell' anno 1818 le ordinanze generali della Real Marina approvate e sancite con Real decreto del 1. di ottobre di quell'anno. Con l' art. 2. del tit. 14. sez. 1. Il corpo telegrafico è dichiarato inerente alla Real Marina , e sottoposto alle ordinanze regolatrici della medesima (1).

(1) Art. 2° - *Il medesimo* (cioè il corpo telegrafico) *verrà considerato come corpo militare* INERENTE *alla nostra Real Marina , e dipenderà pel suo servizio immediatamente dal nostro segretario di stato Ministro di Marina.*

Nell' articolo 215 è chiamato particolarmente l'intendente generale a vegliare sopra i fogli di *a buonconto* già memorati nelle riferite disposizioni del decreto del 1815 (1).

Col titolo 15 sez. 1. si stabilisce l'amministrazione e contabilità della Real Marina.

Nella sezione 4. dello stesso titolo si definiscono i doveri e gli attributi dell' intendente generale. Egli è dichiarato capo del corpo amministrativo contabile della Real Marina (2). Egli à il dovere di dirigere l'amministrazione e contabilità di quella Dipendenza (3). Egli è incaricato delle riviste della Real Marina sì del personale che degli averi (4). Infine nella sezione 3.ª del titolo 17 ad occasione di stabilire gli attributi del supremo Consiglio di Marina si dichiara l' intendente generale come intestatario di tutte le somme assegnate per annua dotazione della stessa Real Marina (5).

---

(1) Art. 215 - *L'uffiziale pagatore della Real Marina, il commissario incaricato de' rami alieni, e l' intendente della Real Marina riconosceranno soltanto i ricevi dell' intero consiglio di amministrazione centrale* IN TUTTO IL DANARO *che dovrà passare al corpo telegrafico*, E SPECIALMENTE NEL PAGAMENTO DEGLI ABBUON CONTI.

(2) Art. 30 - *L' intendente generale sarà capo del corpo amministrativo contabile della Real Marina.*

(3) Art. 31 - *Egli dovrà dirigere l' amministrazione, e contabilità giusta le prescrizioni di queste ordinanze, e del regolamento da Noi approvato*, ED ORDINARE TUTTI I PAGAMENTI CHE SI DOVRANNO FARE DALLA CASSA DELLA REAL MARINA PREVIA DISPOSIZIONE O APPROVAZIONE DEL NOSTRO SEGRETARIO DI STATO MINISTRO DELLA MARINA MEDESIMA.

(4) Art. 33.

(5) Art. 32 - *Di tutte le somme che saranno passate alla nostra Real Marina dalla Tesoreria generale, per l' annuo assegnamento, e per crediti speciali della medesima, saranno diretti i pagamenti al consiglio della Real Marina, e pee esso all'* INTENDENTE GENERALE DELLA MEDESIMA, *a disposizione del segretario di stato ministro di Marina.*

Dalla combinazione di tutte le riferite disposizioni legislative ne conseguono le seguenti conclusioni non men certe che evidenti 1. che tutte le spese attinenti al corpo telegrafico si dovevano in carta disporre dai consigli dipartimentali, ed in danaro eseguirsi effettivamente da'Regi percettori 2. che l'uffizio del quartier-mastro si riduceva a semplice contabilità di scrittura, e non di moneta, consistente nel paragone de' fogli di a buon-conto de'consigli con quelli di pagamento de'ricevitori 3. che il corpo telegrafico essendo per le ordinanze generali dichiarato membro necessario della Real Marina era dipendente dalle autorità della medesima 4. che l'intendente generale tra, gli altri, essendo incaricato precisamente a riguardo del corpo telegrafico, e con ispecialità a sorvegliare i pagamenti appunto degli a buon-conto doveva rispondere della irregolarità di questi pagamenti che direttamente in somme effettive permetteva che si dirigessero al quartier-mastro, il quale non poteva nè doveva riceverle. 5. che non potendosi disporre dall' intendente generale (capo supremo della contabilità ed amministrazione di Marina) alcuna somma, senza l'ordine preliminare o posteriore approvazione del ministro; ed avendone invece disposto contro le leggi, e nel difetto dell' una e dell' altra, debbe quel funzionario di queste colpe volontariamente commesse risentirne gli effetti. E perciò se per tali negligenze segnalate nel maneggio del danaro Regio n' è provvenuto il disordine, l'abuso, e quindi il vôto del quartier-mastro Cipullo, non può certamente quel supremo funzionario sfuggire il risarcimento dipendente da' falli suoi, come del pari di presente non possono gli eredi rifiutarsi alle stesse conseguenze. Queste idee in maniera luminosa sviluppò il Consiglio di Marina nella sua deliberazione che profferì contro degli impiegati amministratori permittenti e sofferenti quelli abusi, e la quale verrà in disamina nel capo seguente.

CAPO IV.

Attribuzioni del Consiglio di Marina.

§. 11. D'esso era giudice unico e competente della quistione.

Le più volte citate ordinanze generali nel tit. 17.° sezione 1.ª si occupano della istituzione del Consiglio. Con l' art. 1.° si dispone in termini generalissimi a questo modo: *Per l'introito delle somme componenti l'assegnamento della nostra Real Marina; per l'esame delle* SPESE OCCORRENTI PE' MATERIALI DELLA MEDESIMA, *per lo stabilimento de' partiti in servizio della stessa; per la discussione di ogni progetto che le sia analogo, e* PER LA CONSULTA SOPRA AFFARI CHE LA RIGUARDANO IN CORRISPONDENZA DEGLI ORDINI DEL NOSTRO MINISTRO DI MARINA, *sarà istituito nel dipartimento generale un Consiglio, e verrà nominato Consiglio della Real Marina.* Con l'articolo 2.° si disegnano gl' individui che lo compongono i quali sono gli uffiziali generali, e tra questi lo stesso intendente generale della Real Marina presieduti dal comandante generale, che in quel tempo (1830) era S. A. R. il principe di Capua. Con l' articolo 13 si prescrive che le risoluzioni del Consiglio *si chiameranno deliberazioni*, le quali verranno prese a pluralità di voti (1). Coteste deliberazioni saranno scritte a mezzo margine, e le stesse debbono essere inviate a S. M. per la Sovrana approvazione (2). Nell'articolo 28 poi si prescrive di non doversi dare alcuna copia anche alle parti interessate *delle deliberazioni relative ad altri oggetti, e specialmente a' requisiti, e circostanze individuali non*

(1) *Art.* 14.
(2) *Art.* 25.

solamente non potrà estrarsene veruna copia legale, ma sul contenuto di essa sarà osservata la conveniente riserva. Passano le ordinanze nella sezione 3.ª a stabilire più d'appresso le funzioni del Consiglio, e nell'articolo 45, con una generalissima disposizione si esprimono così: NE' CONTI DELLE SPESE STRAORDINARIE, *come ancora in quelle delle consumazioni de'materiali, e generi, similmente straordinarie fatte negli arsenali, o nelle foreste per tagli di legnami o in campagna da' bastimenti armati* ESAMINERÀ (il Consiglio) *LA QUALITÀ, LA REGOLARITÀ, E LA NECESSITÀ DELLE UNE, E DELLE ALTRE NON MENO CHE LA FORMA, E LA VALIDITÀ DE' DOCUMENTI CON CUI SARANNO GIUSTIFICATI GLI ESITI, E NE PRONUNZIERÀ IL GIUDIZIO CORRISPONDENTE PER MEZZO DI SUE RAGIONATE DELIBERAZIONI LE QUALI SARANNO INVIATE A NOI, ED AVRANNO COME LE ALTRE IL LORO EFFETTO ALLORCHÈ SARANNO STATE APPROVATE IN NOSTRO NOME DAL SEGRETARIO DI STATO MINISTRO DI MARINA.*

Senza dubbio che il Consiglio di Marina era il giudice unico e competente a pronunziare l'avviso sopra qualunque materia che risguardasse la dipendenza di quel ramo di governo, e sopra della quale veniva interrogato dal ministro del carico. E che di affare di marina si trattasse, e di materia tutta propria delle sue attribuzioni lo assicurano la qualità delle persone ed il suggetto della controversia. Le persone erano impiegati di marina: la controversia per trasgressioni in uffizio dell' intendente generale. Dunque se il Consiglio di Marina à giudicato, esso al certo à legalmente proceduto e deliberato. Ed è pure da aggiungere una essenziale avvertenza, vale a dire, che a prescindere da ogni spesa, introito, o affari rimessi dal ministro per consulta, spiegava quel magistrato di eccezione specialmente la sua giuridizione *pe' conti delle spese straordinarie contemplate* nell' articolo 45 poco

innanzi riferito. Laonde nella disputa di responsabilità degl'impiegati militari, e di spese fatte, quel magistrato pronunziava il suo giudizio competentemente per doppio motivo, sia perchè l'esame delle spese del corpo telegrafico era a lui devoluto, sia perchè ne veniva interrogato per consulta ed avviso del Ministro Segretario di Stato del carico.

§. 12. Prosieguo della stessa dimostrazione - Precisamente di spese straordinarie si trattò nel *deficit* di Cipullo.

S. E. il Ministro della Guerra e Marina con ministeriale del 13 settembre 1830 inserita nelle narrative della decisione impugnata scrive all'intendente generale, riportando nell'uffizio la deliberazione del Consiglio. La ministeriale, e la deliberazione sono così concepite :
» Rimisi all'esame e parere del consiglio di Marina l'af-
» fare del *deficit* prodotto dal fu quartier-mastro del
» corpo telegrafico D. Raffaele Cipullo. Il Consiglio in
» riscontro mi ha esposto la serie de'fatti, ed ha con-
» siderato.

» 1.° Che nella gestione del sig. Cipullo la legge
» del 17 ottobre 1815 era la norma amministrativa nel
» servizio telegrafico. Colla stessa i consigli dipartimen-
» tali telegrafici venivano regolati come quelli di qua-
» lunque corpo militare, e gl'individui telegrafici ve-
» nivano pagati da'ricevitori locali secondo gli aggiusti
» de' consigli medesimi. *Le somme per grandi ripara-*
» *zioni venivano disposte come ogni altro esito del-*
» *la Real Marina. Le spese per piccole riparazioni*
» *venivano fatte dai consigli dipartimentali, perlochè*
» *ciascuno aveva la sua cassa, quindi che mal fa-*
» *cevasi dall' amministrazione di Marina di liberarsi*
» *al quartier-mastro delle somme, mentre questi do-*

» *veva verificare gli aggiusti*, *e definir quelli di cre-*
» *dito effettivo.*

» 2. Che morto il sig. Cipullo dovevansi apporre
» prontamente i suggelli nel di lui uffizio , e formare
» inventario nelle debite forme di tutte le carte e da-
» naro che avesse potuto rinvenirsi. Che tali operazio-
» ni da richiedersi dalla parte amministrativa e dispor-
» si dal ramo militare non furono eseguite che dopo
» qualche tempo : che perciò è incerto se carte giu-
» stificanti il debito siansi disperse , o involate.

» 3. Che i mezzi legali contro la eredità di Ci-
» pullo nulla offrono di favorevole alla Real Marina per
» esservi altri debiti sulla stessa, a dire dell' avvocato
» della Real Marina medesima.

» *Ha il consiglio in conseguenza opinato alla una-*
» *nità di essere stata irregolare l' amministrazione del*
» *servizio telegrafico* , *e di esser state trascurate le*
» *disposizioni necessarie emergenti dalle prescrizioni*
» *della citata legge. È per queste ragioni che del vuoto*
» *avvenuto ne siano responsabili egualmente i funzio-*
» *narî militari ed amministrativi che in quell' epoca*
» *erano in carica.* E che relativamente alle promesse da
» lei fatte nella qualità di congiunto del Cipullo , di cui
» ha il direttore telegrafico diverse volte tenuto propo-
» sito, trattandosi di affare tra particolari, debbonsi di-
» scutere da' Tribunali competenti (1). *Avendo io ap-*
» *provato tutto ciò*, *signor intendente generale*, *ne do a*

(1) Per la intelligenza di questa seconda parte della deliberazione tutta separata e distinta da quella che importa, è a sapere che l'intendente generale nell' anno 1830 era il cav. D. Girolamo Tanfano cognato del defunto quartier-mastro Cipullo. Egli prometteva d' intervenire a favor del governo. Ma le promesse si sterilirono , e Tanfano non pagò , nè propose alcuno accomodamento.

» *lei conoscenza per l' intelligenza ed uso che risulta*
» *di sua parte , riserbandomi indicarle in seguito su*
» *di quali funzionari cade la responsabilità del detto*
» deficit , *ed il mezzo di farlo ripianare a beneficio*
» *del corpo telegrafico - Firmato* FARDELLA.

Con la seconda ministeriale del giorno 8 novembre dell' anno stesso si chirirono i nomi degli uffiziali responsabili, tra i quali il primo era l' intendente generale Giovanni Marchetti : si aggiunse di aver disposto la ritenuta del sesto del soldo rispettivo de' viventi ; e con altra ministeriale poi del 26 dello stesso mese ed anno s' impose di costringere legalmente gli eredi del Marchetti al pagamento della quota ricaduta sul defunto , e che per altro ordine miuisteriale fu liquidata in ducati 492. 25 (1).

La deliberazione del Consiglio poggiata sopra le leggi organiche di sua istituzione , discusse ed assolse materie pertinenti alle sue attribuzioni. In tale disamina non doveva citarsi alcuno , giacchè procedeva in forma di censura militare ed amministrativa , ed in virtù di una legge che non prescriveva forme giudiziarie e contenziose in tal rincontro. E che sia veramente così , piaccia ricordare che per espresso articolo di sopra riferito si vieta dal Sovrano non solo di lasciar copia delle deliberazioni , ma s' impone di usare riserva convenevole nel distenderle , quante volte si trattasse di pronunziazioni *relative a circostanze individuali*. Nel caso nostro di circostanze individuali si disputava , poichè inquisiva il Consiglio per lo appunto sopra i mancamenti in uffizio degli impiegati militari. In queste circostanze la deliberazione non sorgeva da discussione di conto , e perciò nissun obbligo vi era di ascoltar la parte , ed

(1) Tutte queste disposizioni ministeriali leggonsi nelle narrative concordate e preposte alla decisione denunziata.

avere i suoi chiarimenti sopra l' ammissione, o rigettamento delle partite ; ma per opposto il Consiglio pronunziava *per consulta sopra affare commesso dal Ministro* in conformità dell' articolo 1.° sezione 1.ª titolo 17 delle ordinanze generali anche di sopra riportato per tenore. Laonde la cognizione e risoluzione del quesito era limitatamente ristretto ne' sensi di ammenda disciplinare in via economica, e non già di discussione di conto per virtù di legge e nelle forme contenziose. Il *deficit* del Cipullo che sia avvenuto ne' duc. 1328. 46 non si mette in dubbio dai ricorrenti. Bisognava vedere se di questo *deficit* dovevano rispondere gl' impiegati superiori che in vece d' impedirlo permisero che succedesse. Questa indagiue e questo parere (ripetiamolo ancora qui una volta) non impegnava verità di partite, chiarimenti di fatto, contraddizione delle parti, ma solo divisamento disciplinare risultante dalle prescrizioni delle leggi e delle ordinanze vigenti. Cotesta distinzione rigetta un imputazione de' ricorrenti fondata sull' art. 52 dello stesso titolo 17 sezione 3., il quale in conformità del precedente art. 48 vuole che si ascolti l' interessato per mezzo di osservazioni scritte. Ma cade l' argomento al lume della proposta verissima distinzione , ed inoltre considerando che questi articoli contemplano i conti formali delle spese fatte sulle casse de' guasti a bordo de' legni armati ; o passati in disarmamento. Differenza notevolissima tra l' un caso e l' altro , inconfondibili tra loro per rimarcato confine di separazione. A tutto questo corredo ricchissimo di argomenti, che ne assicura della giustizia intrinseca del deciso e della nissuna manomissione delle forme del procedimento, aggiugnete il peso enorme dell'approvazione Sovrana già renduta , e si troverà senza dubbio insuscettiva di censura , non meno la deliberazione del Consiglio , che la decisione della G. C. civile che le à reso omaggio.